


**REGIONE CAMPANIA**

**VADEMECUM**

**LA RIPRESA FASE 2°  
Manuale e prontuario delle violazioni**



**Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale di Lioni (AV)  
versione n 4 aggiornata al 02.05.2020**

**REGIONE CAMPANIA VADEMECUM LA RIPRESA FASE 1°:  
Cosa fare?**

**Versione aggiornata n 4 al 02.05.2020 Ord. N. 41/ 42  
e chiarimenti vendita per asporto**

**Del Dott. Giuseppe Aiello**

(Comandante della Polizia Municipale del Comune di Lioni  
docente in materia Ambientale presso  
la Scuola di Formazione Giuridica DirittoItalia.it,  
Scuola Regionale della Campania,  
responsabile e autore del Sito

[www.marcopolomagazine.it](http://www.marcopolomagazine.it) / email [info@marcopolomagazine.it](mailto:info@marcopolomagazine.it)

**Premessa**

Con l'ordinanza n 37 del 22.04.2020, firmata dal Presidente De Luca; La Regione Campania dà il via libera all'apertura di consegna domiciliare di cibi, pizze, prodotti di pasticceria e gelateria a partire dal 27 aprile. Il Provvedimento del Presidente De Luca prevede che dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, su tutto il territorio della Campania sono consentite, esclusivamente per la consegna a domicilio, le attività e i servizi di ristorazione fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi, nonché delle specifiche ulteriori misure previste nell'allegato all'ordinanza in questione. Potranno inoltre riaprire le attività dedite al Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri.

In data 25.04.2020 il Presidente della Regione Campania ritorna sull'argomento con una nuova ordinanza, la numero 39/2020, a parziale modifica della precedente Ordinanza 37. Tra le motivazioni di questa scelta, si legge che, successivamente alla pubblicazione dell'Ordinanza n.37 sopra citata, sono pervenute, alla Regione Campania, richieste di chiarimenti e di parziali modifiche da parte degli operatori di settore, per lo più concernenti l'orario di esercizio e alcune prescrizioni del protocollo allegato A all'Ordinanza medesima. La Regione ha, altresì, ravvisato la necessità di aggiornare il protocollo di sicurezza allegato sub A all'Ordinanza n.37 cit. sostituendolo con un nuovo testo allegato sub 2 all'ordinanza 39 dal quale risulta espunta la previsione di alcuni obblighi, da parte degli addetti alle attività di ristorazione, di indossare camici monouso e sovrascarpe, nonché rettificati alcuni errori materiali e precisato che la visita medica propedeutica all'ammissione del personale alle attività lavorative non è riservata al medico del lavoro. In data 01.05.2020 La Regione Campania in risposta alle disposizioni di apertura del Governo Nazionale introdotte dal 4 maggio con il DPCM del 26.04.2020 pubblica l'Ordinanza n. 41 del 01.05.2020 da subito integrata con la successiva n 42 emanata in data 2 maggio 2020. IL

Governatore De Luca introduce su tutto il territorio della Campania ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le predette Ordinanze sostituiscono le precedenti n. 37 e 39 con validità fino alla data del 3 maggio fatta eccezione per il documento Allegato 2 Ord. 39 del 25.04.2020, richiamato dall'ultima disposizione della Regione. Nel nuovo dispositivo si prevede, tra l'altro, l'obbligo di utilizzo delle mascherine, attività motoria, disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale, disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio. Con il presente elaborato si vogliono fornire le necessarie indicazioni sulle nuove disposizioni introdotte evidenziandone i relativi adempimenti che dovranno garantire gli esercizi commerciali e di somministrazione come disposto dalla Regione Campania con Ordinanze numero 41 e 42 in coordinato disposto con le misure introdotte dal Governo con il DPCM del 26 .04.2020 per la parte non disciplinata dal governo Regionale. Non è stata trattata la parte relativa all'avvio delle attività edilizie che meritano un approfondimento a parte e neanche quella relativa ai trasporti.

Per approfondimenti sulla materia è consigliato di integrare la lettura degli articoli COVID 19 del Dott. Giuseppe Aiello, pubblicati su [www.marcopolomagazine.it](http://www.marcopolomagazine.it)



*"Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato".*

**PAPA FRANCESCO**

## **Come gestire la prima fase di ripresa programmata dalla Regione Campania**

### **1. ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ORDINANZA 41/2020**

#### **1 Attività di Ristorazione**

L'avvio delle attività e i servizi di ristorazione -fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie in Regione Campania ha avuto inizio con l'emanazione delle Ordinanze Regionali n. 37 e 39 valide con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020. Tali disposti prevedevano la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio solamente nel territorio comunale ove aveva sede l'esercizio secondo le modalità stabilite dal documento allegato 2 all'Ordinanza 39. In data 1 maggio il Governatore De Luca con l'ordinanza n. 41, valido dal 4 al 10 maggio, interviene a disciplinare la materia in modo parzialmente diverso da quanto introdotto con le precedenti Ordinanze inefficaci a far data 4 maggio 2020 fatto salvo il documento Allegato 2 Ord. 39 del 25.04.2020, richiamato dall'ultima disposizione della Regione. A Solo un giorno di distanza dall'emanazione dell'Ordinanza 41 la Regione Campania interviene apportando modifiche significative soprattutto in materia di asporto con l'Ordinanza n 42 con decorrenza dal 4 al 17 maggio 2020. Quindi, dal 4 al 17 maggio sul territorio Regionale le attività di ristorazione dovranno osservare le disposizioni di cui all'Ordinanza 41 , 42 oltre alle misure di sicurezza sanitarie previste dall'allegato 2 all'ordinanza 39 pubblicato sul BURC n. 90 del 25.04.2020 nonché, per la parte non disciplinata dalla Regione, tutte le ulteriori disposizioni emanate dal Governo Centrale.

#### **1.1 Modalità di svolgimento dell'attività:**

L'ordinanza 41 stabiliva, aveva previsto che per tutti gli esercizi di ristorazione interessati dalla ripresa potevano svolgere l'attività esclusivamente con la modalità di prenotazione telefonica ovvero on line **e consegna a domicilio** , condizione in linea con le precedenti Ordinanze 37 e 39. A tal proposito è opportuno evidenziare che il Presidente del Consiglio nel DPCM del 26.04.2020 prevede la sospensione delle attività (ordinarie) dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), consentendo però la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. La Regione quindi sollecitata a rivedere il proprio provvedimento di limitazione alla sola consegna domiciliare con divieto dell'asporto ovvero la consegna dei prodotti al cliente direttamente presso la sede di produzione o vendita, ritorna sui suoi passi e con l' Ordinanza 42, a

parziale modifica di quanto disposto dall'Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020, 1.3.stabilisce che:

1.3 Sono consentite, senza i limiti di orario e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio,

1.4 è altresì consentita, da parte dei medesimi esercizi di cui al punto precedente, **la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi** e nel tassativo rispetto delle seguenti, ulteriori misure:

- 1) che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line;
- 2) che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all'ingresso dell'esercizio commerciale e con addetto dedicato;
- 3) che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l'adeguato distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio;
- 4) che sia assicurato l'utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l'utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale.

**La consegna dei prodotti dovrà avvenire** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi. E' fatto obbligo di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel documento Allegato sub 2 all'Ordinanza 39 . del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020.

Gli esercizi che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all'utenza in auto possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure indicate ai numeri 3) 4) e assicurando un sistema di prenotazione da remoto

## **1.2 Attività Vietate:**

1.2.1 è vietata la somministrazione di qualsiasi prodotto all'interno dell'esercizio dei prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi così come non è possibile l'ordinazione degli stessi diversamente dalla modalità di prenotazione telefonica ovvero on line (divieto di accettare prenotazioni direttamente presso l'esercizio). Infatti la vendita per asporto sarà possibile solamente se vi è prenotazione telefonica, la consegna dei prodotti dovrà avvenire su un banco collocato all'ingresso dell'esercizio commerciale e con addetto dedicato. I titolari delle attività in questione saranno responsabili di assicurare l'adeguato distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio. Dovrà inoltre essere assicurato l'utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l'utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale.

1.2.2 Diversamente da quanto originariamente previsto dalle ordinanze 37 e 39 decade a far data 4 maggio il divieto della vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari.

### **1.3 Orari da osservare:**

1.3.1 L'avvio dell'attività di ristorazione è stata condizionata dalla limitazione di orari differenziati in base alla tipologia di attività. Infatti l'Ordinanza 39 prevedeva che bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, potessero restare aperti dalle ore 7,00 alle 14 mentre per i ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 alle ore 23,00; Questa limitazione decade con Le Ordinanze n. 41 e 42 stabiliscono che , a far data 4 maggio e fino al 17, gli orari di esercizio vengono lasciati alla libera determinazione dell'esercente logicamente rispettando eventuali limitazioni imposte dal Comune e nel rispetto della comunicazione al pubblico dell'orario osservato.

## **2 Commercio al dettaglio di articoli di carta**

Dal 27.03.2020, orario libero. In base a quanto disposto con Ordinanza 37/2020 e poi confermata senza modifica dalla successiva n. 39/2020 sono state consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri anche in locali specializzati. Anche per tali tipi di attività erano previsti orari di esercizio dalle ore 08,00 alle ore 14,00 limitazioni che decadono con l'ordinanza n. 41 lasciando, anche in questo caso, all'esercente la libera determinazione dell'orario

### **2.1 Attività Vietate:**

Se presso l'esercizio di cartoleria è prevista la vendita congiuntamente ad altre tipologie di articoli di cui è ancora sospesa l'attività dovranno essere resi inaccessibili al pubblico le aree in cui è esposta tale mercanzia o se non possibile dovrà essere rimossa la merce di cui non è consentita la vendita.

### **2.2 Orari da osservare:**

Le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri potranno essere svolti senza limitazione di orari ,

## **3. Adempimenti per la ripresa: misure applicabili per tutte le attività Ristorazione e Cartolerie**

### **Disinfezione e Sanificazione dei Locali (Allegato sub 2 Ord. 39/2020)**

#### ***La presenza del virus sulle superfici :***

Come riportato dalla Circolare n. 9361 del 18.03.2020 diramata dal Ministero della Salute << Secondo le evidenze disponibili la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARSCoV-2, avviene attraverso contatti stretti in ambienti chiusi tra persona e persona, per esposizione delle mucose buccali o nasali o delle congiuntive di un soggetto suscettibile a goccioline ("droplets") emesse con la tosse o gli starnuti da un soggetto infetto. Studi su **coronavirus**, quali il virus

della SARS e della MERS, suggeriscono che **il tempo di sopravvivenza** su superfici, in condizioni sperimentali, **oscilla da 48 ore fino ad alcuni giorni (9 giorni)** in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità, anche se tale dato si riferisce al reperimento di RNA del virus e non al suo isolamento in forma vitale. Dati più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2, confermano la sua capacità di persistenza su plastica e acciaio inossidabile che, in condizioni sperimentali, è equiparabile a quella del virus della SARS (SARS-CoV-1), mostrando anche un decadimento esponenziale del titolo virale nel tempo>>>.

### ***Differenza tra Pulizia Disinfezione e Sanificazione:***

Molto spesso si utilizzano i termini "pulizia" o "sanificazione" o "disinfezione" come sinonimi. In realtà ciascuno di questi concetti porta significati tecnici diversi e ben precisi e nella fase dell'emergenza devono essere utilizzati in modo corretto e consapevole. Il termine "**pulizia**" indica l'insieme delle operazioni atte a eliminare lo sporco visibile, ovvero polvere, macchie, corpi estranei, rifiuti, compresi i cattivi odori. La pulizia si ottiene con idonee operazioni di lavaggio e con l'uso di detergenti e ha un valore estetico oltre che sanitario. La **disinfezione** è l'operazione, successiva alle operazioni di pulizia, che ha l'obiettivo di ridurre al livello minimo la carica di microrganismi, anche potenzialmente patogeni, in un ambiente confinato e si ottiene mediante l'uso di detergenti disinfettanti o di altri sistemi di disinfezione ambientale. La "**sanificazione**", invece, comprende, oltre alle operazioni di pulizia, e di disinfezione, anche tutte quelle operazioni necessarie a rendere un ambiente sano per la vita delle persone. L'allegato 2 all'ordinanza n. 39 della Regione Campania, tuttora valido, prevede che l'attività di sanificazione venga effettuata dal Ditta Autorizzata almeno una volta prima di riprendere le attività.

### **3.1 SANIFICAZIONE Iniziale dei locali:**

Secondo l'allegato 2 all'ordinanza 39, riferita ai servizi di ristorazione e alla attività di cartoleria Prima di riaprire dette attività dovrà essere effettuato un intervento di **Sanificazione** di tutti i locali interessati, con ditta autorizzata che dovrà rilasciare certificazione indicando i prodotti utilizzati ed allegare le schede tecniche degli stessi, la certificazione dovrà essere esposta all'interno del locale.

Il problema che ci si è posti, da subito, è quello di capire se l'obbligo di intervento della ditta autorizzata sussiste anche per tutte le altre attività sospese oppure in esercizio ( Hotel Band B generi alimentari, attività artigianali ecc). per tale motivo si è provveduto a chiedere alla Regione Campania un proprio parere. Nelle more che il dubbio venga chiarito si raccomanda di espletare la prima sanificazione dei locali con ditta autorizzata.

**Ditta Autorizzata** le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono disciplinate dalla Legge 82/1994. L'esercizio di tale attività è subordinata all'iscrizione presso il Registro delle imprese nella cui provincia la ditta ha fissato la propria sede legale per le attività contraddistinte dal CODICE ATECO: 81.29.10 (disinfezione e disinfestazione di edifici, navi, treni, aeroplani eccetera servizi di fumigazione). L'esercizio di tali attività prevede anche il possesso di requisiti di capacità tecnica ed organizzativa, e i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 2 comma 3 del Decreto M.I.C.A. 274/1997. Se la ditta non ha i requisiti innanzi descritti e risulta semplicemente impresa di pulizia con codici ateco 81.21. non è abilitata ad effettuare le attività di disinfestazione e sanificazione mentre potrà essere semplicemente impiegata per la successiva fase della sanificazione attività che comunque potrà essere svolta in proprio dall'interessato.

L'operazione iniziale richiesta, da svolgersi esclusivamente da parte della ditta esterna in possesso dei requisiti su indicati è **la Sanificazione** cioè l'operazione, che comprende, come già su riportato, oltre alle operazioni di pulizia, e di disinfezione, anche tutte quelle operazioni necessarie a rendere un ambiente sano per la vita delle persone. Si ottiene mediante l'uso di detergenti disinfettanti o di altri sistemi di disinfezione ambientale. Per quanto riguarda l'uso dei prodotti si rimanda al successivo punto 4. Circolare n. 9361 del 18.03.2020 Ministero della Salute;

### **3.2 Sanificazione Impianto di areazione:**

Sempre prima della ripresa la ditta incaricata dovrà effettuare la sanificazione degli impianti di areazione se presenti e dovrà essere garantita la sostituzione dei filtri se necessario- tale adempimento dovrà risultare dalla certificazione rilasciata;

NOTA: Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

### **3.3 Disinfezione e pulizia periodica da parte dell'esercente:**

Ripresa l'attività, il titolare dell'Esercizio interessato dovrà garantire tutte le norme igieniche e sanitarie e la pulizia costante dei locali . Per evitare il contagio da virus sopravvissuti su superfici poste all'interno dei diversi esercizi, l'Ordinanza 39 Sub Allegato 2 ( tuttora valido in quanto richiamato dall'Ordinanza 41/2020) prevede altresì l'obbligo di effettuare la sanificazione degli ambienti "con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, garantendo in ogni caso il ricambio d'aria". Tale intervento può essere svolto in proprio seguendo le normali procedure di pulizia dei locali con prodotti



specifici. Esistono molti prodotti per fare le santificazioni ma solo pochi di questi sono stati riconosciuti dal Ministero della Sanità come effettivamente in grado di eliminare i Virus incapsulati come il Coronavirus Covid-19. In particolare nell'allegato sono consigliati, perché rivelati efficaci, prodotti a base di cloro (0,1% - 0,5%) andrebbe bene anche la comune candeggina da usare preferibilmente per le superfici calpestabili (pavimenti ecc.) e prodotti a base di Etanolo (70%) per la pulizia meccanica delle superfici. Per l'utilizzo dei prodotti e procedure di pulizia e sanificazione si rimanda al punto 4. Circolare n. 9361 del 18.03.2020 Ministero della Salute;

In merito alla sanificazione dei locali è opportuno tenere presente che il DPCM del 26.04.2020 prevede all'allegato n 6 punto 4 che l'azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

### **3.4 Registro delle operazioni di Pulizie e disinfezione dei locali :**

Tutte le operazioni di disinfezione e sanificazione (attività eseguita , periodicità ,schede prodotti e tipologia ) dovranno essere, da parte del titolare dell'attività, documentate e annotate in un apposito documento / registro da esibire in caso di controllo, si ritiene all'atto in mancanza di chiarimenti in merito che tale registro, per le attività di somministrazione può, per evitare inutili duplicazioni procedurali, essere lo stesso in uso per le procedure dell'HACCP, logicamente aggiornato rispetto ai nuovi obblighi almeno una volta al giorno. Per le altre attività commerciali, non tenute all'autocontrollo alimentare, si ritiene che debba essere previsto uno specifico registro in maniera indipendente da altre scritture ( si allega al presente un fac simile che risponde ai requisiti minimi previsti dall'Ordinanza 39/2020 sub allegato n 2 ) la mancanza di tale registro è sanzionata come riportato nell'allegato prontuario vedere All.to n. 1..

### **3.5 Visite mediche del personale dipendente ed informativa:**

L'ammissione del personale alle attività lavorative deve essere preceduta da visita medica da parte di qualunque medico esercente la professione ed iscritto all'Ordine. La precisazione di poter ricorrere a qualsiasi medico è stata introdotta con l'ordinanza n. 39 mentre il precedente dispositivo n. 37 si prestava ad interpretazioni diverse ed in particolare sulla necessita di dover interpellare il medico del lavoro. Precisazione riportata nella Ordinanza 39 che precisa altresì che la visita medica, da effettuare ad ogni dipendente prima che riprenda le attività lavorative, sarà diretta ad accertare l'assenza di sintomatologia da Covid 19 e in particolare, sarà diretta ad accertare l'assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse, dispnea. Inoltre, ai dipendenti va rilevata la temperatura corporea prima del turno lavorativo. Nel caso la temperatura fosse

superiore a 37,5 gradi, non potranno lavorare. Obbligatorio, poi, tenere a disposizione gel o altre sostanze igienizzanti. IL Datore di Lavoro dovrà informare i propri dipendenti sulle disposizioni in vigore anche mediante l'affissione nei locali di dépliant informativi.

#### **4. MISURE SPECIFICHE PER LA RISTORAZIONE**

**(Bar, pub, pizzerie, gastronomia, gelaterie, pasticcerie).**

Misure sanitarie di sicurezza stabilite nell'allegato sub 2 all'ordinanza 39 /2020 riconfermata dalla n. 41.

I servizi tipici della ristorazione dovranno garantire all'interno dei locali, le disposizioni igieniche e sanitarie nonché quelle sull'autocontrollo previste dall'HACCP, alle quali si aggiungono altri specifici obblighi relativi alle distanze interpersonali di sicurezza tra i dipendenti, da farsi con distanziamento delle postazioni di lavoro, modificando i turni per ridurre il numero di persone presenti contemporaneamente negli ambienti dove si prepara il cibo. Tutti i lavoratori dovranno essere preventivamente formati sui nuovi obblighi e sensibilizzati sull'utilizzo delle misure igieniche più stringenti. Dovranno essere obbligatoriamente forniti i dispositivi di protezione individuali cioè mascherine, guanti, quest'ultimi da utilizzare quando è possibile. Per quanto riguarda i fornitori, deve essere limitato l'accesso a persone esterne ed evitato il contatto tra queste e i dipendenti. Devono essere fissate fasce orarie in cui possono essere eseguite le consegne delle materie prime, favorendo la trasmissione della documentazione di trasporto per via telematica.

**4.1 Per quanto concerne la consegne a domicilio** potrà essere effettuata senza limiti di orario ed **ovunque senza più osservare l'obbligo di limitare il servizio al solo Comune in cui si trova l'esercizio** (vedere punto 1.1) e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi, deve essere effettuata mantenendo una separazione dei locali di preparazione del cibo da quelli destinati al ritiro da parte dei fattorini. In buona sostanza non sarà possibile prelevare direttamente dall'ambiente in cui si preparano i vari prodotti ma si dovrà disporre di un apposito locale di deposito e smistamento caratteristiche strutturali che difficilmente hanno la maggior parte dei locali (rosticcerie e pizzerie) Devono essere utilizzati zaini o contenitori termici, per rispettare la temperatura di conservazione in sicurezza del cibo. Il fattorino dovrà indossare i dispositivi di protezione individuali, cioè mascherina e guanti monouso. Il cliente destinatario della consegna dovrà indossare mascherina e guanti monouso in caso di pagamento in contanti. Per il pagamento on line, la consegna potrà essere effettuata lasciando il prodotto all'esterno del domicilio, con ritiro della merce quando il fattorino si sarà allontanato.

Per quanto riguarda la modalità d'asporto si ricorda che l'esercente dovrà prevedere un apposito banco per la consegna degli alimenti collocato all'ingresso dell'esercizio commerciale e con addetto dedicato;

#### **4.3 MISURE SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' di CARTOLERIE E LIBRERIE**

Le librerie e cartolerie non dovranno più rispettare limitazioni di orari ma, la presenza all'interno è regolata sulla base della superficie del negozio:

fino a 20 mq: 1 addetto alle vendite + 1 cliente all'esterno dell'esercizio commerciale;

da 20 a 40 mq: 1 addetto alle vendite + 1 cliente presente nel punto vendita;

da 40 mq a 120 mq: massimo 4 persone, tra addetti alle vendite e clienti presenti;

da 120 mq a 200 mq: massimo 6 persone, tra addetti alle vendite e clienti.

#### **4.4 LE ATTIVITA' SOSPESE VERSO LA RIAPERTURA ( stabilimenti balneari Hotel alberghi ecc.)**

Il DPCM 26 aprile 2020 art 2 comma 8 stabilisce che Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. L'Ordinanza 42 allo stesso modo prevede che << 3. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto delle vigenti disposizioni statali o regionali, ai sensi di quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, previa comunicazione al Prefetto competente possono effettuare l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione o per la spedizione verso terzi e la consegna di beni o merci nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture. Resta fermo l'obbligo di osservare, nell'espletamento delle dette attività, le misure di sicurezza adottate in sede nazionale nonché le misure di cui al documento Allegato 1 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020, in quanto compatibili con riferimento alle attività da svolgere. Le disposizioni di cui al menzionato documento continuano ad applicarsi, altresì, a tutte le attività produttive consentite sul territorio, in relazione alle quali sono state predisposte ed approvate>>.

#### **5. Cosa è utile sapere su COVID 19**

Circolare n. 9361 del 18.03.2020 Ministero della Salute.

Le linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (European Centre for Disease Prevention (ECDC) and Control "Interim guidance for environmental cleaning in nonhealthcare facilities exposed to SARS -CoV-2" del 18 February 2020) e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (vedi

documenti relativi alla pulizia ambientale a livello domiciliare e ospedaliero, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/infection-prevention-and-control>) indicano che la pulizia con acqua e i normali detergenti e l'utilizzo di prodotti disinfettanti/igienizzanti comuni sono sufficiente per la decontaminazione delle superfici anche se non sono, ad oggi, disponibili prove specifiche della loro efficacia sul CoVID-19. In considerazione della potenziale sopravvivenza del virus nell'ambiente, i locali e le aree potenzialmente contaminate con CoVID-19 devono essere puliti con detergenti prima del loro riutilizzo e disinfettati mediante prodotti contenenti agenti "disinfettanti" (Presidi Medico 0009359-18/03/2020-DGPRES-DGPRES-A - Allegato Utente 1 (A01) 0009361-18/03/2020-DGPRES-DGPRES-P - Allegato Utente 1 (A01) Chirurgici-PMC) noti per essere efficaci contro i coronavirus e autorizzati, previa valutazione dell'ISS, dal Ministero della Salute. A tale riguardo si fa presente che i prodotti denominati "igienizzanti" che possono contenere gli stessi componenti e sono in libera vendita, non sono autorizzati dal Ministero della Salute non essendo state effettuate valutazioni da parte delle strutture preposte in merito alla composizione quali-quantitativa, l'efficacia, la sicurezza e la stabilità. Sebbene non siano disponibili dati specifici sull'efficacia contro il COVID-19, diversi prodotti antimicrobici disinfettanti/igienizzanti sono stati testati su diversi coronavirus. Alcuni dei principi attivi, ad es. l'ipoclorito di sodio (contenuto nella candeggina per uso domestico) e l'Etanolo sono ampiamente disponibili in commercio nella grande distribuzione in diverse formulazioni.

Un recente studio, non riferito al CoVID-19, che ha confrontato diversi agenti disinfettanti, ha dimostrato che quelli con concentrazione di etanolo al 70% sono più efficaci su due diversi coronavirus (virus dell'epatite di topo e virus della gastroenterite trasmissibile) dopo un minuto di contatto su superfici dure rispetto al sodio ipoclorito allo 0,06%. Test effettuati ancora con altri coronavirus<sup>1</sup> hanno mostrato che l'ipoclorito di sodio è efficace a una concentrazione tra 0,05 e 0,1% dopo cinque minuti di contatto. Risultati simili sono stati ottenuti utilizzando detergenti di uso domestico contenenti sodio lauril-etero solfato, alchil-poliglicosidi e ammidi-cocco-N,Nbis (idrossietil). Ciò premesso si può raccomandare quanto segue: - le guide ECDP e OMS indica per la disinfezione delle superfici dure, l'uso di ipoclorito di una concentrazione iniziale del 5%) dopo la pulizia con acqua e un detergente neutro. Per le superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio può essere utilizzato, in alternativa per la decontaminazione, etanolo al 70%, sempre dopo la pulizia con un detergente neutro. - è buona norma procedere frequentemente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici che devono essere tanto più accurate e frequenti particolarmente per quelle superfici che vengono toccate più spesso con le mani (maniglie delle porte e delle finestre, superfici del bagno, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, ecc.); - siano considerate misure di prevenzione primaria indirizzate alla sanificazione di oggetti e superfici soggette a contatto diretto con la popolazione come mezzi pubblici, corrimani, ringhiere, ecc., da realizzarsi,

come per le altre superfici, con soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo pulizia con un detergente neutro; alternativamente, per superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, è adeguata una soluzione di etanolo al 70% .

**All.to n 1 REGIONE CAMPANIA ORDINANZA N.41 del 01.05.2020 e 42 del 2.05.2020**

**QUADRO SINOTTICO E PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI**

CONDOTTE A CARICO DELLA PERSONA FISICA e ATTIVITA' COMMERCIALI  
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

sanzionate art 4 c 1 D.L:19/2020

N	Soggetti interessati Casistiche	Adempimenti	Violazione	Sanzione
1	<p><b>soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero</b></p> <p>( <i>esclusi spostamenti per motivi di lavoro o da comprovati e certificati motivi di salute</i>)</p>	<p>- obbligo di <b>comunicare l'arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale</b> ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;</p> <p>- di osservare la <u>permanenza domiciliare</u> con isolamento fiduciario, mantenendo <u>lo stato di isolamento per 14 giorni</u> dall'arrivo, con <u>divieto di contatti sociali</u>;</p> <p>- di osservare il <u>divieto di spostamenti e viaggi</u>;</p> <p>- di <u>rimanere raggiungibile</u> per ogni eventuale attività di sorveglianza;</p>	<p>Ordinanza Regionale Campania n. 41 del 01.05.2020 Punto 1.1</p>	<p>DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280 Se la Violazione commessa con veicolo aumento delle sanzioni fino a un terzo p.m.r. entro gg. 60 € 533,33 entro 30 gg. Sconto del 30%€ 373,34</p>
2	<p><b>in caso di comparsa di sintomi</b></p>	<p>Obbligo di <u>avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta</u> ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania;</p>	<p>Ordinanza Regionale Campania n. 41 del 01.05.2020 Punto 1.1</p>	<p>DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280</p>
3	<p><b>concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma</b></p>	<p>Obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell'Ordine e dell'Unita' di Crisi regionale, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell'Alta velocità, del territorio.</p>	<p>Ordinanza Regionale Campania n. 41 del 01.05.2020 Punto 1.2</p>	<p>DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280</p>
4	<p><b>A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre</b></p>	<p>Obbligo di :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi;</li> <li>2. - autocertificare il luogo ove sarà osservato l'isolamento domiciliare, ove lo spostamento</li> </ol>	<p>Ordinanza Regionale Campania n. 41 del 01.05.2020 Punto 1.3</p>	<p>DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280</p>

		non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l'impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR.		
5	<b>esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale</b>	Obbligo di comunicare quotidianamente all'Unità di Crisi Regionale, le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonché le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate.	Ordinanza Regionale Campania n. 41 del 01.05.2020 Punto 1.6	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280
6	<b>esercenti attività di noleggio con conducente</b>	Obbligo di segnalare all'Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.	Ordinanza Regionale Campania n. 41 del 01.05.2020 Punto 1.7	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280
7	<b>esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale e esercenti attività di noleggio con conducente</b>	Obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui all'Ordinanza 41	Ordinanza Regionale Campania n. 41 del 01.05.2020 Punto 1.8	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280
8	<b>soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero</b>	divieto di rientro ai luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isole di Capri, Ischia e Procida, salvo che ai soggetti stabilmente risiedenti nelle indicate località che ivi rientrino e fatti salvi gli obblighi indicati ai precedenti 1.1 e 1.3.	Ordinanza Regionale Campania n. 41 del 01.05.2020 Punto 2	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280
9	<b>Tutti i soggetti nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale.</b>	Obbligo delle mascherine Esclusi i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.	Ordinanza Regionale Campania n. 41 del 01.05.2020 Punto 4	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280
	<b>attività motoria all'aperto</b>	Violazione senza l'uso della mascherina E' consentito svolgere attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di	Ordinanza Regionale Campania n. 42 del 02.05.2020 Punto 1 provvedimento	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280

		distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall'obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d'età e le persone con patologie non compatibili con l'uso della stessa.	valido dal 4 al 17 maggio	
10	<b>corsa, footing o jogging</b>	Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging Svolgeva nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, <input type="checkbox"/> nelle aree pubbliche <input type="checkbox"/> aperte al pubblico, attività sportiva – ivi compresa corsa, <i>footing</i> o <i>jogging</i> - nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, <b>in forma tassativamente individuale</b> , senza obbligo di indossare la mascherina, <b>ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.</b>	Ordinanza Regionale Campania Punto 1.2 Ord.42 del 2 maggio 2020 Valida dal 4 al 17 maggio 2020	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280
11	<b>attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), inosservanza della prenotazione</b>	Attività consentite senza limitazioni di orari e con possibilità, da parte di tutti, di consegna anche fuori dal Comune con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna ; <b>non attenendosi alla sola modalità di</b> <input type="checkbox"/> prenotazione telefonica <input type="checkbox"/> ovvero <i>on line</i> <input type="checkbox"/> consegna a domicilio	Ordinanza Regionale Campania n. 41 del 01.05.2020 Punto 67 <b>Vedi *</b>	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280
	<b>attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) divieto consumo all'interno o nelle immediate vicinanze</b>	Fermo l'obbligo di rispetto delle previsioni di cui al citato documento Allegato 2 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020, <b>è altresì consentita</b> , da parte delle attività di ristorazione fra cui, <input type="checkbox"/> bar, <input type="checkbox"/> pub, <input type="checkbox"/> ristoranti, <input type="checkbox"/> gelaterie, <input type="checkbox"/> pasticcerie, <input type="checkbox"/> pizzerie, <b>la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi e nel tassativo rispetto delle seguenti, ulteriori misure:</b>	Punto 1.4 Ord.42 del 2 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 17 maggio 2020 <b>Vedi *</b>	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280



		<input type="checkbox"/> che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line; <input type="checkbox"/> che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all'ingresso dell'esercizio commerciale e con addetto dedicato; <input type="checkbox"/> che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l'adeguato distanziamento sociale, di almeno un 1 mt., tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio; <input type="checkbox"/> che sia assicurato l'utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l'utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale.		
	<b>attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) consegna in auto</b>	Svolgeva attività di ristorazione fra cui, <input type="checkbox"/> bar, <input type="checkbox"/> pub, <input type="checkbox"/> ristoranti, <input type="checkbox"/> gelaterie, <input type="checkbox"/> pasticcerie, <input type="checkbox"/> pizzerie svolgendo attività di asporto con consegna all'utenza in auto <b>senza rispettare le misure:</b> <input type="checkbox"/> che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l'adeguato distanziamento sociale, di almeno un 1 mt., tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali <i>riders</i> impiegati per la consegna a domicilio; <input type="checkbox"/> che sia assicurato l'utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l'utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale. <input type="checkbox"/> non assicurando un sistema da remoto.	Punto 1.4 Ord.42 del 2 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 17 maggio 2020 Vedi *	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280
12	<b>attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi similari</b>	. E' consentita senza i limiti di orario, e salvo l'obbligo di osservanza delle misure precauzionali adottate con il documento Allegato 2 all'Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 di pari data.	Ordinanza Regionale Campania n. 41 del 01.05.2020 Punto 6	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280

**\*Sanzione accessoria** Così come previsto dal Punto 9 Ord.41 del 1 maggio 2020 e Punto 5 Ord.42 del 2 maggio 2020 – Giunta Regionale, è doveroso far presente che l'articolo 4 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19 (G.U. Anno 161 nr 79 del 25 Marzo 2020) si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, pertanto i verbalizzanti provvedono a alla

chiusura provvisoria di 5 giorni, e successivamente si trasmettere il presente verbale al Prefetto della provincia di \_\_\_\_\_ affinché adotti l'adozione della chiusura dell'attività.

**SANZIONI:** Le irregolarità di cui ai punti su esposti costituiscono violazione all' Ordinanza Regionale n. 41 in materia di COVID 19 e sono sanzionate dall'art. 4 comma 1, che prevede il pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00 nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni), se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo ovvero da euro 533,33 a euro 4.000,00;

**Pagamento in misura ridotta:** Ai sensi dell'art. 202 D.lgs 285/1992, il trasgressore può entro 60 giorni avvalersi delle facoltà del **pagamento in misura ridotta di euro 400,00** (minimo edittale);

**Sconto del 30%:** in considerazione che l'art. 108 comma 2 del D.L. 18 / 2020 (Decreto Cura-Italia) ha disposto che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 **lo sconto del 30% si applica se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni** ( non più 5 gg.) dalla contestazione o dalla notifica della violazione, entro tale termine, quindi 30 gg. il trasgressore dovrà versare la somma di **€ 280,00**.

**Pagamento in misura ridotta (utilizzo veicolo):** Ai sensi dell'art. 202 D.lgs 285/1992, il trasgressore può entro 60 giorni avvalersi delle facoltà del **pagamento in misura ridotta di euro 533,33** (minimo edittale);

**Sconto del 30%(utilizzo veicolo):** in considerazione che l'art. 108 comma 2 del D.L. 18 / 2020 (Decreto Cura-Italia) ha disposto che dal 17 marzo al 30 maggio 2020 **lo sconto del 30% si applica se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni** ( non più 5 gg.) dalla contestazione o dalla notifica della violazione, entro tale termine, quindi 30 gg, ai sensi dell'art. 202 D.lgs 285/1992, alla somma dovuta si applica lo sconto del 30% e quindi il trasgressore potrà versare la somma di **€ 373,34**. (i termini per i pagamenti decorrono dal 15 maggio 2020 D.L. 23 del 8.04.2020 ).

**INTROITI SANZIONI:** L'ente preposto ad introitare le violazioni alle ordinanze della Regione è la stessa Regione. Le Violazioni indicate nel prontuario, a competenza Regionale \_ Campania-, devono essere oblate con pagamento a mezzo bonifico bancario IBAN: (valido solo in Regione Campania IT38V0306903496100000046030 codice tariffa 31920 Verb. DL19/20)

**Autorità Amministrativa Competente scritti difensivi ( art 18 L.689/1981)Violazioni Ordinanze Regionali:**

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie (e quindi a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento), appartiene al Presidente della Regione per le violazioni relative ai provvedimenti temporanei adottati, ai sensi dell' art. 3 del DL. Pertanto ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, l'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, può far pervenire scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito: Alla Regione Campania

**(ALL.to 2 COVID 19 aggiornato al 1 maggio 2020)**

**PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALL'ALLEGATO n. 2 ORDINANZA 39  
come confermata dall'Ordinanza 41/2020  
REGIONE CAMPANIA**

**CONDOTTE A CARICO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI**

*(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) sanzionate art 4 c 1 D.L:19/2020*

N	ILLECITO	VIOLAZIONE	SANZIONE	NOTE
1	<p><b>Riapertura di attività di ristorazione O altra attività consentita senza aver effettuato la disinfezione o in violazione delle relative disposizioni:</b></p> <p>Titolare di attività per la quale è consentita la riapertura che omette di effettuare il primo intervento di disinfezione di tutti i locali interessati con ditta autorizzata; che dovrà rilasciare certificazione indicando i prodotti utilizzati ed allegare le schede tecniche degli stessi, la certificazione dovrà essere esposta all'interno del locale.</p> <p>1.1 Mancato rilascio della certificazione; 1.2 Omessa tenuta della certificazione all'interno del Locale;</p>	<p>All.to 2 Ordinanza Regionale Campania n. 39 del 22.04.2020 Come confermato dall'ordinanza 41 del 1.05.2020</p>	<p>DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280</p>	<p>Sanzione amministrativa Violazione commessa con veicolo aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero da euro € 400,00 a € 3.000,00. Pagamento entro 60 gg € 400,00 Ricorso al Presidente Regione Campania entro 30 gg Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% <b>€ 280,00</b> Introiti Regione Campania Sanzione accessoria <b>(chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni previsto dall'Ordinanza Reg. n. 41/2020).</b></p>
2	<p><b>Riapertura di attività di ristorazione O altra attività consentita senza aver effettuato la disinfezione dell'impianto di areazione:</b></p> <p>Soggetto che prima della ripresa non effettua a mezzo di ditta incaricata la disinfezione degli impianti di areazione tale adempimento dovrà risultare dalla certificazione rilasciata;</p>	<p>All.to 2 Ordinanza Regionale Campania n. 39 del 22.04.2020 Come confermato dall'ordinanza 41 del 1.05.2020</p>	<p>DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280</p>	<p>Sanzione amministrativa Violazione commessa con veicolo aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero da euro € 400,00 a € 3.000,00. Pagamento entro 60 gg € 400,00 Ricorso al Presidente Regione Campania entro 30 gg Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% <b>€ 280,00</b> Introiti Regione Campania Sanzione accessoria <b>(chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni previsto dall'Ordinanza Reg. n. 41/2020).</b></p>
3	<p><b>Intervento di disinfezione effettuato da ditta non autorizzata.</b></p> <p>Titolare di attività per la quale è consentita la riapertura che effettua il primo intervento di disinfezione di tutti i locali interessati con ditta non autorizzata; L'esercizio di tale attività è subordinata all'iscrizione presso il Registro delle imprese nella cui provincia la ditta ha fissato la propria sede legale per le</p>	<p>All.to 2 Ordinanza Regionale Campania n. 39 del 22.04.2020 Come confermato dall'ordinanza</p>	<p>DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280</p>	<p>Sanzione amministrativa Violazione commessa con veicolo aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero da euro € 400,00 a € 3.000,00. Pagamento entro 60 gg € 400,00 Ricorso al Presidente Regione Campania entro 30 gg Pagamento entro 30 giorni</p>

	attività contraddistinte dal CODICE ATECO: 81.29.10	41 del 1.05.2020		riduzione del 30% <b>€ 280,00</b> Introiti Regione Campania Sanzione accessoria <b>(chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni previsto dall'Ordinanza Reg. n. 41/2020).</b>
4	<b>Riapertura di attività di ristorazione O altra attività consentita titolare che non sottopone a visita medica preventiva i propri dipendenti:</b> L'ammissione del personale alle attività lavorative deve essere preceduta da visita medica da parte di qualunque medico esercente la professione ed iscritto all'Ordine. la visita medica, da effettuare ad ogni dipendente prima che riprenda le attività lavorative, sarà diretta ad accertare l'assenza di sintomatologia da Covid 19	All.to 2 Ordinanza Regionale Campania n. 39 del 22.04.2020 Come confermato dall'ordinanza 41 del 1.05.2020	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280	Sanzione amministrativa Violazione commessa con veicolo aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero da euro € 400,00 a € 3.000,00. Pagamento entro 60 gg € 400,00 Ricorso al Presidente Regione Campania entro 30 gg Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% <b>€ 280,00</b> Introiti Regione Campania Sanzione accessoria <b>(chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni previsto dall'Ordinanza Reg. n. 41/2020).</b>
5	<b>Attività di ristorazione O altra attività consentita mancata informativa:</b> IL Datore di Lavoro dovrà informare i propri dipendenti sulle disposizioni in vigore anche mediante l'affissione nei locali di dépliant informativi.	All.to 2 Ordinanza Regionale Campania n. 39 del 22.04.2020 Come confermato dall'ordinanza 41 del 1.05.2020	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280	Sanzione amministrativa Violazione commessa con veicolo aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero da euro € 400,00 a € 3.000,00. Pagamento entro 60 gg € 400,00 Ricorso al Presidente Regione Campania entro 30 gg Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% <b>€ 280,00</b> Introiti Regione Campania
6	<b>Riapertura di attività di ristorazione O altra attività consentita che non effettua la sanificazione giornaliera come da disposizioni :</b> Titolare di attività per la quale è consentita la riapertura che omette di effettuare la sanificazione giornaliera di tutti i locali interessati oppure effettua la sanificazione con prodotti non idonei. , prodotti a base di cloro (0,1% – 0,5%) e prodotti a base di Etanolo (70%) l'attività di sanificazione può essere effettuata direttamente dal titolare dell'esercizio.	All.to 2 Ordinanza Regionale Campania n. 39 del 22.04.2020 Come confermato dall'ordinanza 41 del 1.05.2020	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280	Sanzione amministrativa Violazione commessa con veicolo aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero da euro € 400,00 a € 3.000,00. Pagamento entro 60 gg € 400,00 Ricorso al Presidente Regione Campania entro 30 gg Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% <b>€ 280,00</b> Introiti Regione Campania Sanzione accessoria <b>(chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni previsto dall'Ordinanza Reg. n. 41/2020).</b>

	4.1 Mancanza del registro di annotazione delle operazioni giornaliere di sanificazione o registro non aggiornato.			
7	<b>Attività di ristorazione O altra attività consentita che non dota i propri dipendenti dei sistemi di protezione :</b> Da parte del datore di lavoro dovranno essere obbligatoriamente forniti i dispositivi di protezione individuali cioè mascherine, guanti, quest'ultimi da utilizzare quando è possibile	All.to 2 Ordinanza Regionale Campania n. 39 del 22.04.2020 Come confermato dall'ordinanza 41 del 1.05.2020	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280	Sanzione amministrativa Violazione commessa con veicolo aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero da euro € 400,00 a € 3.000,00. Pagamento entro 60 gg € 400,00 Ricorso al Presidente Regione Campania entro 30 gg Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% <b>€ 280,00</b> Introiti Regione Campania Sanzione accessoria <b>(chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni previsto dall'Ordinanza Reg. n. 41/2020).</b>
8	<b>Attività di ristorazione O altra attività consentita che viola gli obblighi relativi alle distanze interpersonali di sicurezza:</b> il datore di lavoro deve garantire gli obblighi relativi alle distanze interpersonali di sicurezza tra i dipendenti, da farsi con distanziamento delle postazioni di lavoro, modificando i turni per ridurre il numero di persone presenti contemporaneamente negli ambienti dove si prepara il cibo.	All.to 2 Ordinanza Regionale Campania n. 39 del 22.04.2020 Come confermato dall'ordinanza 41 del 1.05.2020	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280	Sanzione amministrativa Violazione commessa con veicolo aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero da euro € 400,00 a € 3.000,00. Pagamento entro 60 gg € 400,00 Ricorso al Presidente Regione Campania entro 30 gg Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% <b>€ 280,00</b> Introiti Regione Campania Sanzione accessoria <b>(chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni previsto dall'Ordinanza Reg. n. 41/2020).</b>
9	<b>Attività di ristorazione O altra attività consentita che non dispone di apposito locale di deposito e smistamento:</b> La commercializzazione dei prodotti di gastronomia è possibile solo con consegna a domicilio e deve essere effettuata mantenendo una separazione dei locali di preparazione del cibo da quelli destinati al ritiro da parte dei fattorini.	All.to 2 Ordinanza Regionale Campania n. 39 del 22.04.2020 Come confermato dall'ordinanza 41 del 1.05.2020	DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280	Sanzione amministrativa Violazione commessa con veicolo aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero da euro € 400,00 a € 3.000,00. Pagamento entro 60 gg € 400,00 Ricorso al Presidente Regione Campania entro 30 gg Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% <b>€ 280,00</b> Introiti Regione Campania Sanzione accessoria <b>(chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni previsto dall'Ordinanza Reg. n. 41/2020).</b>

10	<p><b>Attività di ristorazione che effettua la vendita in violazione delle disposizioni :</b>          gli esercizi di ristorazione interessati dalla ripresa è consentito svolgere l'attività esclusivamente con la modalità di prenotazione telefonica ovvero <i>on line</i> e consegna a domicilio;          Vendita di prodotti direttamente presso l'esercizio o accettando prenotazioni diverse dalle modalità telefonica ovvero <i>on line</i>;</p>	<p>All.to 2          Ordinanza Regionale Campania n. 39 del 22.04.2020          Come confermato dall'ordinanza 41 del 1.05.2020</p>	<p>DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280</p>	<p>Sanzione amministrativa          Violazione commessa con veicolo          aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero da euro € 400,00 a € 3.000,00.          Pagamento entro 60 gg € 400,00          Ricorso al Presidente Regione Campania entro 30 gg          Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% <b>€ 280,00</b>          Introiti Regione Campania          Sanzione accessoria  <b>(chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni previsto dall'Ordinanza Reg. n. 41/2020).</b></p>
11	<p><b>Attività di ristorazione che effettua la vendita fuori dagli orari consentiti :</b>   <b>obbligo non più previsto</b>  <b>Dall'Ordinanza n. 41 del 01.05.2020</b></p>	<p>Ordinanza Regionale Campania n. 41 del 01.05.2020          Liberalizzazione degli orari</p>		
12	<p><b>Divieto di vendita al Banco di prodotti di rosticceria e gastronomia</b>   <b>obbligo non più previsto</b>  <b>Dall'Ordinanza n. 41 del 01.05.2020</b></p>	<p>Ordinanza Regionale Campania n. 41 del 01.05.2020          Liberalizzazione degli orari</p>		
13	<p><b>Divieto di svolgere attività conservative e di manutenzione senza comunicazione al Prefetto per attività sospese</b> sono consentite, previa comunicazione al Prefetto competente:          le attività conservative e di manutenzione;( rientrano anche quelle edili) di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli.</p>	<p>DPCM 26.04.2020 art 2 c.8</p>	<p>DL 19/2020 Art. 4 c. 1 p.m.r. entro gg. 60 € 400 entro 30 gg. Sconto del 30% € 280</p>	<p>Sanzione amministrativa          Violazione commessa con veicolo          aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero da euro € 400,00 a € 3.000,00.          Pagamento entro 60 gg € 400,00          Ricorso al prefetto entro 30 gg          Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% <b>€ 280,00</b>          Introiti Stato  <b>(chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni previsto dall'Ordinanza Reg. n. 39/2020).</b></p>

**SANZIONI:** Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui alle disposizioni emanate con Ordinanza 41 / 2020 comporta, ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una

somma da euro 400 a euro 3.000) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni).

Pagamento in misura ridotta: Ai sensi dell'art. 202 D.lgs 285/1992, il trasgressore può entro 60 giorni avvalersi delle facoltà del **pagamento in misura ridotta di euro 400,00** (minimo edittale);

Sconto del 30%: in considerazione che l'art. 108 comma 2 del D.L. 18 / 2020 (Decreto Cura-Italia) ha disposto che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 **lo sconto del 30% si applica se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni** ( non più 5 gg.) dalla contestazione o dalla notifica della violazione, entro tale termine, quindi 30 gg. il trasgressore dovrà versare la somma di **€ 280,00**.

Le eventuali Violazioni a competenza Regionale, potranno essere pagate a mezzo bonifico bancario IBAN: (Regione Campania IT38V0306903496100000046030 codice tariffa 31920 Verb. DL19/20)

Scritti difensivi: ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, avverso alle violazioni contenuta nell'Ordinanza in questione, l'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, può far pervenire scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dal Presidente della Regione Campania ( ufficio competente).

2° Versione Aggiornata al 02.05.2020

Dott. Giuseppe Aiello

*L'opera è distribuita gratuitamente per concessione dell'autore su siti Web [www.marcopolomagazine.it](http://www.marcopolomagazine.it), su sito istituzionale del Comune di Lioni o su altre testate telematiche oppure on line su piattaforme internet essa è tutelata ai sensi della Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Legge 22 aprile 1941, n. 633)è possibile l'utilizzo e la consultazione per soli scopi personali ogni altro uso è subordinato alla richiesta di consenso dell'autore con citazione della fonte. Per informazioni: [info@marcopolomagazine.it](mailto:info@marcopolomagazine.it)*

*L'autore Dott. Giuseppe Aiello*

Allegato 3 scheda dei controlli

C.A.P. 83047- LIONI (AV) Piazza Vittorio Emanuele III ☎ 0827270303- Fax 0827270852

Ufficio Comando email: pec [pm@pec.comune.lioni.av.it](mailto:pm@pec.comune.lioni.av.it) ; [giuseppe.aiello@comune.lioni.av.it](mailto:giuseppe.aiello@comune.lioni.av.it) ☎ 3481303894

**VERBALE DI ISPEZIONE DI COSE E LUOGHI DIVERSI DALLA PRIVATA DIMORA**

art. 13, comma 1, legge 689/1981 SCHEDA dei controlli Ordinanza R.le n. 39/2020 ,

Attività di pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, panifici, salumerie e generi alimentari

Il \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_, nel Comune di Lioni I sottoscritti \_\_\_\_\_ appartenenti al Comando in intestazione \_\_\_\_\_, al fine di assicurare i corretti adempimenti imposti dalla Ordinanza Re.le n. 39/2020, procedevano al seguente controllo:

Cognome e Nome \_\_\_\_\_, nata/o il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, identificata/o a mezzo \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, rilasciata in data \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

nella sua qualità di \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_ / Attività Commerciale tipologia \_\_\_\_\_ denominazione \_\_\_\_\_ sita in via \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ del Comune di Lioni, titolo abilitativo \_\_\_\_\_

L'attività risulta essere  Sospesa  Riattivata dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ all'atto del controllo  in esercizio attivo

Ispezione avvenuta alla presenza del  titolare, su identificato / oppure  Sig. Cognome e Nome \_\_\_\_\_, nata/o il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_

Attività di  bar  pub  pasticcerie  gelaterie  rosticcerie  gastronomie  tavole calde e similari

TIPOLOGIA DI INTERVENTO RICHIESTO		Esito Regolare	ESITO IRREGOLARE
<input type="checkbox"/>	<b>Sanificazione Locali:</b> titolare di esercizio che ha l'obbligo di effettuare il primo intervento di <b>Sanificazione</b> di tutti i locali interessati, con ditta autorizzata codice ateco 812910 indicare ditta autorizzata sanificazione _____ con sede in _____ codice ateco _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Sanificazione Imp. Areazione:</b> la ditta incaricata dovrà effettuare la sanificazione degli impianti di areazione se presenti e dovrà essere garantita la sostituzione dei filtri se necessario- tale adempimento dovrà risultare dalla certificazione rilasciata; indicare ditta autorizzata sanificazione _____ con sede in _____ codice ateco _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Certificazione:</b> In qualità di titolare dell'attività dopo aver effettuato il primo intervento di Sanificazione di tutti i locali interessati, con ditta autorizzata codice ateco 812910 deve esibire la certificazione che deve essere esposta all'interno del locale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Pulizie e disinfezione</b> Il titolare dell'attività ha l'obbligo di effettuare la sanificazione degli ambienti "con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, garantendo in ogni caso il ricambio d'aria". <input type="checkbox"/> utilizzo prodotti a base di cloro (0,1% - 0,5%) <input type="checkbox"/> prodotti a base di Etanolo (70%) <input type="checkbox"/> registro delle annotazioni delle le operazioni di disinfezione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Visite mediche dipendenti:</b> L'apertura deve essere preceduta da visita medica da parte di qualunque medico esercente la professione ed iscritto all'Ordine .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Rilevazione della temperatura dei dipendenti</b> ai dipendenti va rilevata la temperatura corporea prima del turno lavorativo. Nel caso la temperatura fosse superiore a 37,5 gradi, non potranno lavorare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Obbligo di formazione ed informazione</b> Tutti i lavoratori dovranno essere preventivamente formati e sensibilizzati sulle nuove norme e sulla necessità di adottare misure igieniche più stringenti (lavare le mani, non toccarsi il viso e occhi);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Dispositivi di Protezione individuali:</b> Dovranno essere obbligatoriamente forniti i dispositivi di protezione individuali cioè mascherine, guanti, quest'ultimi da utilizzare quando è possibile.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Distanza interpersonale sul luogo di lavoro:</b> è necessario garantire e predisporre nei locali le distanze di sicurezza tra i dipendenti, distanziando le postazioni di lavoro, modificando i	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	turni per ridurre il numero di persone presenti contemporaneamente negli ambienti dove si prepara il cibo;		
<input type="checkbox"/>	<b>9 Distanza interpersonale sul luogo di lavoro:</b> è necessario garantire e predisporre nei locali le distanze di sicurezza tra i dipendenti, distanziando le postazioni di lavoro, modificando i turni per ridurre il numero di persone presenti contemporaneamente negli ambienti dove si prepara il cibo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>10 Accesso dei Fornitori:</b> , deve essere limitato l'accesso a persone esterne ed evitato il contatto tra queste e i dipendenti. Devono essere fissate fasce orarie in cui possono essere eseguite le consegne delle materie prime, favorendo la trasmissione della documentazione di trasporto per via telematica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>11 Separazione dei Locali</b> deve essere garantita una separazione dei locali di preparazione del cibo da quelli destinati al ritiro da parte dei fattorini. apposito locale di deposito e smistamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>12 Utilizzo di contenitori idonei</b> Devono essere utilizzati zaini o contenitori termici, per rispettare la temperatura di conservazione in sicurezza del cibo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>13 Sanificazione dei contenitori:</b> obbligo di sanificare i mezzi ed i contenitori per il trasporto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>14 Orario attività:</b> liberalizzata con ordinanza Reg.le n. 41 / 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>15 Orario delle pulizie :</b> esse, per i bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, potranno svolgersi anche prima delle ore 07.00 e dopo le ore 14.00 ma ad esercizio chiuso, mentre le attività di ristoranti e pizzerie potranno svolgere prima delle ore 16,00 ad esercizio chiuso);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>17 Fattorini e D.I.P.</b> obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali, cioè mascherina e guanti monouso, durante la consegna a domicilio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>18 Vendita in violazione delle disposizioni:</b> agli esercizi di ristorazione è consentito svolgere l'attività esclusivamente con la modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio; Vendita di prodotti direttamente presso l'esercizio o accettando prenotazioni diverse dalle modalità telefonica ovvero on line;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>19</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>20</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Vedi punto 1

Controlli conclusi alle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con esito  senza irregolarità  con irregolarità per le quali si procede nel seguente modo \_\_\_\_\_;

Adempimenti:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'intervenuto

I Verbalizzanti

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Punto 1 SANZIONI:** Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui alle disposizioni emanate con Ordinanza 37 e 39 /2020 comporta, ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni).

Allegato 4

## MANUALE DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE DI PULIZIA E DISINFEZIONE ORDINANZA REGIONALE CAMPANIA All.to 2 Ordinanza .39 e 41/.2020

<b>AZIENDA</b>	
ATTIVITÀ:	DESCRIZIONE: _____ _____ _____ _____
SEDE LEGALE:	_____
SEDE OPERATIVA:	_____
TITOLARE DELL'ESERCIZIO:	_____
PARTITA IVA:	_____
RECAPITI TELEFONICI:	_____
DIPENDENTI/ADDETTI ALLA VENDITA:	_____ _____ _____ _____

### INTERVENTO INIZIALE DI DISINFEZIONE CON DITTA AUTORIZZATA REGIONE CAMPANIA ORDINANZA 39 / 2020

Ai sensi dell'Ordinanza n. 39 del 25.04.2020 allegato sub 2 richiamato dall'ordinanza 41/2020  
Prima di riaprire qualsiasi tipologia di attività dovrà essere effettuato un intervento di disinfezione  
di tutti i locali interessati, con ditta autorizzata che dovrà rilasciare certificazione indicando i

prodotti utilizzati ed allegare le schede tecniche degli stessi, la certificazione dovrà essere esposta all'interno del locale. Le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono disciplinate dalla Legge 82/1994. L'esercizio di tale attività è subordinata all'iscrizione presso il Registro delle imprese nella cui provincia la ditta ha fissato la propria sede legale per le attività contraddistinte dal CODICE ATECO: 81.29.10 (disinfezione e disinfestazione di edifici, navi, treni, aeroplani eccetera servizi di fumigazione).

1	<p style="text-align: center;">DITTA INCARICATA</p> <p>DENOMINAZIONE: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>ISCRITTA REG. IMPRESA DI: _____</p> <p>_____</p> <p>Codice ateco Nr.: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
2	<p>ATTIVITÀ DI DINISINFEZIONE ESEGUITA IN DATA:</p> <p>Locali interessati _____</p> <p>_____</p>	<p>ISCRITTA REG. IMPRESA DI: _____</p> <p>_____</p> <p>Codice Ateco nr.: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
3	<p>UTILIZZO PRODOTTI:</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
4	<p>Rilascio certificazione:</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

**SANIFICAZIONE DEI LOCALI**

**REGISTRO DI CARICO MATERIALE**

Elenco dei prodotti utilizzati all'interno dei locali per fare le sanificazioni sono consigliati, perché rivelati efficaci contro il covid 19 , prodotti a base di cloro (0,1% – 0,5%) andrebbe bene anche la comune candeggina da usare preferibilmente per le superfici calpestabili (pavimenti ecc.) e prodotti a base di Etanolo (70%) per la pulizia meccanica delle superfici.

**Devono essere indicati tutti i prodotti utilizzati nell'esercizio per fare le pulizie di sanificazione**

Nr	Descrizione prodotto marca tipo ecc.	Utilizzo	Note
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
17			
18			
19			
20			

Ai Sensi dell ' allegato sub 2 all' Ordinanza Reg.le 39/2020 richiamata dalla Ord. 41/2020 il titolare dell'Esercizio interessato dovrà garantire tutte le norme igieniche e sanitarie e la pulizia costante dei locali . Per evitare il contagio da COVID 19. L'allegato Sub 2 prevede altresì l'obbligo di effettuare la **pulizia e disinfezione** degli ambienti "con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, garantendo in ogni caso il ricambio d'aria.

La parte che segue del documento annota tutte le operazioni giornaliere delle attività di sanificazione effettuate direttamente dalla ditta.

REGISTRO Disinfezione MESE DI _____				
Azienda _____			Locale sito _____	
in _____				
Gior no	Pulizia superfici calpestabili utilizzo prodotto	Pulizia superfici diverse	pulizia utensili ed attrezzature	Firma
1	Ore _____ data _____ _____prodotto utilizzato	Ore _____ data _____	Ore _____ data _____	_____
	Ore _____ data _____ _____prodotto utilizzato	Ore _____ data _____ _____prodotto utilizzato _____	Ore _____ data _____ _____prodotto utilizzato _____	
2	Ore _____ data _____ _____prodotto utilizzato	Ore _____ data _____	Ore _____ data _____	_____
	Ore _____ data _____ _____prodotto utilizzato	Ore _____ data _____ _____prodotto utilizzato _____	Ore _____ data _____ _____prodotto utilizzato _____	
3	Ore _____ data _____ _____prodotto utilizzato	Ore _____ data _____	Ore _____ data _____	_____
	Ore _____ data _____ _____prodotto utilizzato	Ore _____ data _____ _____prodotto utilizzato _____	Ore _____ data _____ _____prodotto utilizzato _____	
4	Ore _____ data _____ _____prodotto utilizzato	Ore _____ data _____	Ore _____ data _____	_____
	Ore _____ data _____ _____prodotto utilizzato	Ore _____ data _____ _____prodotto utilizzato _____	Ore _____ data _____ _____prodotto utilizzato _____	

Elaborato dal Dott. Giuseppe Aiello, C.te P.M. di Lioni (AV) il modello potrà essere scaricato dal sito [www.marcopolomagazine.it](http://www.marcopolomagazine.it) per informazioni [info@marcopolomagazine.it](mailto:info@marcopolomagazine.it)

Allegato n. 5 Verbale contestazione elaborato dal Cav. Mario RICCA



N. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del Verbale

**ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI ART. 4 D.L. 25 MARZO 2020 N.19**  
**Ordinanza nr. 41 del 01 maggio 2020 - Efficace dal 04 maggio 2020 al 10 maggio 2020 Giunta Regionale Campania**  
**Ordinanza nr. 42 del 02 maggio 2020 - Efficace dal 04 maggio al 17 maggio 2020 Giunta Regionale Campania**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ mese  
 di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ alle  
 ore \_\_\_\_\_

I sottoscritti: \_\_\_\_\_

Appartenenti al comando di cui in intestazione, con il presente danno atto a chi di dovere che in data e luogo di cui sopra, hanno accertato che:

<b>TRASGRESSORE</b>	Cognome e nome _____ (□M / □F) nato/a a _____ in data _____ residente a _____ in _____ patente cat. _____ nr. _____ rilasciata il _____ da _____ di _____ altro documento: _____
<b>MINORENNE</b>	Cognome e nome _____ (□M / □F) nato/a a _____ in data _____ residente a _____ in _____ identificato mediante: _____
<b>OBBLIGATO IN SOLIDO</b>	Cognome e nome _____ (□M / □F) nato/a a _____ in data _____ residente a _____ in _____ patente cat. _____ nr. _____ rilasciata il _____ da _____ di _____ altro documento: _____

Nel corso delle attività di verifica delle "Misure Urgenti atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art.1 del D.L. 25.03.2020", e DPCM 26 aprile 2020 procedevano al controllo della persona indicata constatando che:

Si trovava a piedi;  
 Era \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ compagnia \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ altra \_\_\_\_\_ persona \_\_\_\_\_ identificata  
 in: \_\_\_\_\_

Si trovava \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ bordo \_\_\_\_\_ del  
 veicolo \_\_\_\_\_ colore \_\_\_\_\_ targa \_\_\_\_\_  
 In \_\_\_\_\_ qualità \_\_\_\_\_ di:  conducente,  passeggero, \_\_\_\_\_ di  
 proprietà: \_\_\_\_\_

In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato che:

<input type="checkbox"/>	Proveniente da _____ altre _____ regioni: _____ o dall'estero _____ Faceva ingresso nella regione campania <b>non osservando l'obbligo</b> salvo che l'arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:
--------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- di comunicare l'arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;</li> <li>- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali;</li> <li>- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;</li> <li>- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;</li> <li>- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione. - Punto 1.1 Ord.41 del 1 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 10 maggio 2020;</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<p><b>E' fatto obbligo</b>, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell'Ordine e dell'Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazioni aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell'Alta velocità, del territorio. - Punto 1.2 Ord.41 del 1 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 10 maggio 2020;</p>
<input type="checkbox"/>	<p>A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre, che saranno individuate dall'Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all'aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è <b>fatto obbligo di</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;</li> <li>- autocertificare il luogo ove sarà osservato l'isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l'impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR. - Punto 1.3 Ord. 41 del 1 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 10 maggio 2020;</li> </ul>

1

<input type="checkbox"/>	<p>Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 1.3, d'intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell'Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è <b>fatto obbligo</b> di assicurare l'organizzazione di singole postazioni di verifica per l'identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza. - Punto 1.4 Ord. 41 del 1 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 10 maggio 2020;</p>
<input type="checkbox"/>	<p>A cura di Trenitalia e NTV (Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori) è <b>fatto obbligo</b> di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al punto 1.1 del presente provvedimento all'utenza. - Punto 1.5 Ord. 41 del 1 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 10 maggio 2020;</p>
<input type="checkbox"/>	<p>A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale è <b>fatto obbligo</b> di comunicare quotidianamente all'Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonché le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate. - Punto 1.6 Ord. 41 del 1 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 10 maggio 2020;</p>
<input type="checkbox"/>	<p>A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è <b>fatto obbligo</b> di segnalare all'Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale. - Punto 1.7 Ord. 41 del 1 maggio 2020 Regione Campania - dal 4 al 10 maggio 2020;</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ai soggetti di cui al punto 1.6 e 1.7 è <b>fatto obbligo</b> di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui al presente provvedimento. - Punto 1.8 Ord. 41 del 1 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 10 maggio 2020;</p>
<input type="checkbox"/>	<p><b>E' fatto divieto</b> di rientro da altre regioni italiane nonché dall'estero ai luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isole di Capri, Ischia e Procida, salvo che ai soggetti stabilmente risiedenti nelle indicate località che ivi rientrano e fatti salvi gli obblighi indicati ai precedenti 1.1 (salvo che l'arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute) e 1.3. - Punto 2 Ord. 41 del 1 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 10 maggio 2020;</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Svolgeva attività motoria all'aperto, ove compatibile senza fare uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque non rispettando l'obbligo di distanziamento di almeno 2 metri da ogni altra persona - salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall'obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d'età e le persone con patologie non compatibili con l'uso della stessa. – Punto 1.1 Ord.42 del 2 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 17 maggio 2020</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Svolgeva nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, <input type="checkbox"/> nelle aree pubbliche <input type="checkbox"/> aperte al pubblico, attività sportiva – ivi</p>

	compresa corsa, <i>footing</i> o <i>jogging</i> - nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, <b>in forma tassativamente individuale</b> , senza obbligo di indossare la mascherina, <b>ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.</b> Punto 1.2 Ord.42 del 2 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 17 maggio 2020
<input type="checkbox"/> *	Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, <input type="checkbox"/> bar, <input type="checkbox"/> pub, <input type="checkbox"/> ristoranti, <input type="checkbox"/> gelaterie, <input type="checkbox"/> pasticcerie, <input type="checkbox"/> pizzerie), <b>non attenendosi alla sola modalità</b> di <input type="checkbox"/> prenotazione telefonica <input type="checkbox"/> ovvero <i>on line</i> <input type="checkbox"/> consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 alla citata Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020. Punto 1.3 Ord.42 del 2 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 17 maggio 2020
<input type="checkbox"/> *	Fermo l'obbligo di rispetto delle previsioni di cui al citato documento Allegato 2 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020, è <b>altresi consentita</b> , da parte delle attività di ristorazione fra cui, <input type="checkbox"/> bar, <input type="checkbox"/> pub, <input type="checkbox"/> ristoranti, <input type="checkbox"/> gelaterie, <input type="checkbox"/> pasticcerie, <input type="checkbox"/> pizzerie, <b>la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi e nel tassativo rispetto delle seguenti, ulteriori misure:</b> <input type="checkbox"/> che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line; <input type="checkbox"/> che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all'ingresso dell'esercizio commerciale e con addetto dedicato; <input type="checkbox"/> che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l'adeguato distanziamento sociale, di almeno un 1 mt., tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio; <input type="checkbox"/> che sia assicurato l'utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l'utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale. Punto 1.4 Ord.42 del 2 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 17 maggio 2020
<input type="checkbox"/> *	Svolgeva attività di ristorazione fra cui, <input type="checkbox"/> bar, <input type="checkbox"/> pub, <input type="checkbox"/> ristoranti, <input type="checkbox"/> gelaterie, <input type="checkbox"/> pasticcerie, <input type="checkbox"/> pizzerie svolgendo attività di asporto con consegna all'utenza in auto <b>senza rispettare le misure:</b> <input type="checkbox"/> che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l'adeguato distanziamento sociale, di almeno un 1 mt., tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali <i>riders</i> impiegati per la consegna a domicilio; <input type="checkbox"/> che sia assicurato l'utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l'utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale. <input type="checkbox"/> non assicurando un sistema da remoto. Punto 1.4 Ord.42 del 2 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 17 maggio 2020

Altro:

\* **Così come previsto dal Punto 9 Ord.41 del 1 maggio 2020 e Punto 5 Ord.42 del 2 maggio 2020 – Giunta Regionale**, è doveroso far presente che l'articolo 4 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19 (G.U. Anno 161 nr 79 del 25 Marzo 2020) si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, pertanto i verbalizzanti provvedono a alla chiusura provvisoria di 5 giorni, e successivamente si trasmettono il presente verbale al Prefetto della provincia di \_\_\_\_\_ affinché adotti l'adozione della chiusura dell'attività.

Tale comportamento costituisce violazione dell'**art.1/2 comma del D.L. 25.03.2020 nr.19** e viene sanzionato ai sensi dell'**art.4/1 comma del predetto D.L. in via amministrativa con il pagamento di una somma da €400,00 a €3.000,00.**

La sanzione è aumentata di un terzo in quanto la violazione è avvenuta mediante utilizzo del veicolo;

La sanzione è raddoppiata per reiterata violazione della medesima disposizione.

#### DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE


#### MODALIA' DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art.4/3 comma del D.L. 19/2020 in combinato disposto con l'art.202, commi 1,2 e 2.1 di cui al D.Lgs.285 del 30.4.1992 è consentito il pagamento in misura ridotta sul c/c bancario: **IBAN: IT38V030690349610000046030 intestato alla Regione Campania, 31920 - verbale nr. \_\_\_\_\_ DL19/20**

- ✓ indicazione dell'Ufficio/Reparto procedente;
- ✓ sigla della Provincia dove è avvenuto l'accertamento;
- ✓ numero e data del verbale.

Al fine di evitare l'inoltro del rapporto al **Presidente della Giunta Regionale Campania di Napoli**, la parte è invitata a far pervenire copia dell'avvenuto pagamento al Comando di cui in intestazione, anche tramite invio all'indirizzo PEC: \_\_\_\_\_, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente verbale.

Entro 30 gg. dalla contestazione, per la somma di: scontata 30% (ai sensi dell'art.108 co.2 D.L. 17.3.2020) Fino al 31.5.2020	<input type="checkbox"/> €280,00	<input type="checkbox"/> €373,34 ( violazione aumentata di 1/3 per utilizzo veicolo)
	<input type="checkbox"/> €560,00 ( sanzione raddoppiata per reiterazione)	<input type="checkbox"/> €746,66 ( violazione aumentata di 1/3 per utilizzo del veicolo e raddoppiata per reiterazione)
Entro 60 gg. dalla contestazione, per la somma di:	<input type="checkbox"/> €400,00	<input type="checkbox"/> €533,34



(ai sensi dell'art.108 co.2 D.L. 17.3.2020)		( violazione aumentata di 1/3 per utilizzo veicolo)
	<input type="checkbox"/> €.800,00 ( sanzione raddoppiata per reiterazione)	<input type="checkbox"/> €.1.066,66 ( violazione aumentata di 1/3 per utilizzo del veicolo e raddoppiata per reiterazione)
<b>SCRITTI DIFENSIVI</b>		
<p>ai sensi art. 18 legge 689/1981, gli interessati possono far pervenire, entro 30 gg. dalla contestazione/notificazione, scritti difensivi in carta semplice, chiedendo, altresì, di essere sentiti personalmente da:</p> <p>[ X] <b>Presidente della Giunta Regione Campania</b></p> <p><b>I termini per presentare scritti difensivi per i verbali contestati/notificati decorrono dal 16 maggio 2020 (art. 37 D.L.23/2020 del 8 aprile 2020 ).</b></p> <p>Qualora nel termine indicato nelle modalità di pagamento della sanzione questo non sia stato effettuato o non siano stati presentati scritti difensivi nei termini previsti, il presente verbale verrà trasmesso, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 all'autorità amministrativa competente per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione prevista dal successivo articolo 18.</p> <p><b>Al procedimento si applica l'art.103 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (sospensione dei termini) prorogato sino al 15 maggio 2020</b> Così come previsto <b>D.L. 23/2020 art. 37 del 8 aprile 2020. E art 103/1bis (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)</b></p>		
<b>INFORMATIVA SULLA PRIVACY</b> <b>(Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016)</b>		
<p>Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:</p> <p><b>Finalità del trattamento.</b> Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.</p> <p><b>Modalità del trattamento.</b> I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.</p> <p><b>Ambito di comunicazione.</b> I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").</p> <p><b>Diritti.</b> L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al comando di cui in intestazione.</p> <p><b>Periodo di conservazione.</b> I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.</p> <p><b>Titolare del trattamento.</b> C.te del Comando di cui in intestazione.</p> <p>Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.</p> <p style="text-align: right;">Firma Trasgressore: _____</p>		

Fatto letto confermato e sottoscritto.

IL TRASGRESSORE	L'OBBLIGATO IN SOLIDO	GLI ACCERTATORI

**Verbale elaborato dal Cav. Mario RICCA** Per scaricare i documenti e per approfondimento vai sul sito [www.marcopolomagazine.it](http://www.marcopolomagazine.it) per informazioni Dott. Giuseppe Aiello, [info@marcopolomagazine.it](mailto:info@marcopolomagazine.it)